

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA *

Le disposizioni fiscali si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 917/86 del 2020.

BENEFICIARI	REQUISITI	AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	ESEMPIO
NEO-RESIDENTI (Articolo 24-bis del TUIR)	Soggetti non residenti in Italia in 9 anni sui 10 periodi d'imposta precedenti	possibilità di pagare un'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera (nella misura di 100.000 euro annui (più 25.000 per ogni familiare) -	15 anni salvo revoca o decadenza	Un cittadino cinese (residente fiscale in Cina), svolge un'attività d'impresa tramite una propria società in India da cui ricava dividendi per l'equivalente di 2 milioni di euro. Inoltre, per l'attività di amministratore della società riceve compensi per 200mila euro annui. Dal 2020 si trasferisce in Italia optando per il regime dei neoresidenti. Sui redditi di fonte estera pagherà 100mila euro anziché 599.170 euro. Sui redditi di fonte italiana il prelievo è ordinario.
		escluse le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni	esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) - l'iva e l'iva su attività estere; esonerato da imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti esistenti all'estero al momento della successione o della donazione	
PENSIONATI (art.24-ter del Tuir - modificato dal DL Crescita)	Pensionati che percepiscono pensioni estere	regime agevolato con aliquota unica al 7%	10 anni salvo revoca o decadenza	Un cittadino francese che risiede in Olanda e percepisce una pensione olandese di 40.000 euro annui, e percepisce royalty per 100.000 euro annui, decide di trasferirsi a Otranto (Le) optando per il regime di favore riservato ai pensionati. Sui redditi di fonte estera pagherà l'imposta sostitutiva del 7%- pari a 9.800 euro. Senza regime speciale avrebbe pagato 53.370 euro di Irpef.
	Pensionati che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti		nessun esonero da imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti esistenti all'estero. le imposte si applicano su tutti i beni ovunque esistenti.	
RICERCATORI/DOCENTI (art 44 del DL 78/2010 - modificato dal DL Crescita)	Ricercatori e docenti che hanno svolto attività all'estero per 2 anni e si trasferiscono in Italia per svolgere attività di docenza/ricerca	reddito imponibile pari al 10%	6 anni dal 2020 .	Una ricercatrice italiana che lavora presso un'Università americana, decide di tornare in Italia per svolgere attività di ricerca presso un ente e percepisce 70.000 euro annui. Dovrà pagare Irpef su 7.000 euro (10% di 70.000), cioè 1.610 euro. Senza l'agevolazione avrebbe pagato 23.370 euro di Irpef.
	Lavoratori (dipendenti autonomi, imprenditori individuali) residenti fiscali all'estero per almeno 2 anni e che si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano.	reddito imponibile pari al 30%	La durata può essere estesa a precise condizioni: acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (anche nei 12 mesi precedenti al trasferimento) oppure numero figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 8 anni (1 figlio) - 11 anni (2 figli) - 13 anni (3 figli)	
LAVORATORI IMPATRIATI (art 16, comma 1 del Digs 147/2015 - modificato dal DL Crescita)	Soggetti in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.		ulteriori 5 anni con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 50%	Un cittadino italiano residente nel Regno Unito decide di tornare in Italia per lavorare per una società di consulenza ottenendo un reddito di 65.000 euro. Dovrà pagare Irpef solo su 19.500 EURO (30% di 65.000) cioè euro 4.665. Senza incentivo avrebbe pagato 21.320 euro di Irpef. L'agevolazione sarà applicata dall'impresa in busta paga tramite applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto.
			ulteriori 5 anni con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 10%	
	Soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020		per i lavoratori Non iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali.	

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA *

Le disposizioni fiscali si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 91/78 del 2020.

BENEFICIARI	REQUISITI	AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	ESEMPIO
IMPATRIATI AL SUD (art 16, comma 5 bis del Digs 147/2015 - modificato dal DL Crescita)	Lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori individuali) residenti fiscali all'estero per almeno 2 anni e che si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano.	reddito imponibile al 10%	5 anni dal 2020	Una cittadina italiana lavora presso una società a Monaco di Baviera e decide di tornare in Italia per aprire un ristorante in Sicilia avviando un'impresa individuale che nel primo anno le consente un reddito pari a 40.000 euro. Il reddito imponibile nella misura del 10% (cioè 4.000 euro), su cui verserà Irpef pari a 920 euro. Senza l'agevolazione avrebbe pagato 11.520 euro di Irpef
	soggetti in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.	per chi si trasferisce dal 2020 al Sud (Abruzzo, molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)	soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020.	
SPORTIVI PROFESSIONISTI (art 16, commi 5 -quarter e 5- quinquies del Digs 147/2015 - modificato dal DL Crescita)	Sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) residenti fiscali all'estero per almeno 2 anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano.	reddito imponibile pari al 50%	5 anni dal 2020	Un calciatore che gioca in un club estero, si trasferisce in un club italiano con un ingaggio di euro 2.000.000 annui. Con l'adesione al regime il club applicherà le ritenute sull'importo ridotto del 50% - pagando un IRPEF di 599.270 euro anziché 1.498.170 euro. Verrà aggiunto un contributo , dovuto per l'accesso al regime premiale, pari allo 0,5% della base imponibile che dovrebbe essere di euro 6.350.
			ulteriori 5 anni con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 50%	

* Le informazioni diffuse hanno natura orientativa. L'effettiva applicazione dei benefici dipende dalla situazione personale di ciascun contribuente. Farne fede i testi normativi e le istruzioni formali, anche tramite il proprio sito web, dell'Agenzia delle Entrate.